


PROTOCOLLO D'INTESA



TRA

REGIONE TOSCANA

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
APPELLO DI FIRENZE

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PISTOIA

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PRATO

PER IL RAFFORZAMENTO NEL TERRITORIO DELL'AZIENDA USL
TOSCANA CENTRO DELLE AZIONI FINALIZZATE ALLA VIGILANZA ED
ALLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, AL CONTRASTO AL LAVORO
SOMMERSO ED ALLA PROMOZIONE DELLE POLITICHE DI
INTEGRAZIONE E DI SOSTEGNO ALLE SITUAZIONI DI DIFFICOLTA'

PROTOCOLLO D'INTESA

L'anno 2020, il giorno.....del mese di in Firenze

tra

- **Regione Toscana**, in persona del Presidente della Giunta Regionale, Eugenio Giani
- **Procura Generale presso la Corte di Appello di Firenze**, in persona del Procuratore Generale, dott.
- **Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze**, in persona del Procuratore dott.
- **Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia** in persona del Procuratore dott.
- **Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato**, in persona del Procuratore dott.

Visto il decreto legislativo 2 aprile 2008 n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

Visto il decreto legislativo 25 luglio 2006 n. 240 (Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonché decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della Giustizia);

Vista la legge regionale 13 luglio 2007 n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), ed in particolare l'articolo 25 inerente il potenziamento ed il coordinamento delle attività di controllo in materia di sicurezza nei luoghi lavoro;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005 n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) ed in particolare l'articolo 67 relativo alla disciplina dei dipartimenti di prevenzione, all'interno del quale sono assolve le funzioni di prevenzione sui luoghi di lavoro;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Preso atto che a seguito della delibera di G.R. n. 33 del 24/1/2011, è stato sottoscritto in data 15/2/2011, un protocollo d'intesa tra Regione Toscana, Provincia di Prato e Comuni della Provincia di Prato come strumento di collegamento e coordinamento tra le varie iniziative e/o azioni da realizzare sull'area pratese per dare attuazione a politiche di intervento e di contrasto alla crisi priorità tematiche del Progetto integrato per lo sviluppo dell'area pratese;

Visto il protocollo d'intesa siglato tra la Regione Toscana e le sopra indicate Procure della Repubblica il cui schema era stato approvato con DGRT 163/14;

Visto il protocollo d'intesa siglato tra la Regione Toscana e le sopra indicate Procure della Repubblica il cui schema era stato approvato con DGRT 755/15;

Vista la legge regionale 4 giugno 2019, n. 28 (Forme di collaborazione interistituzionale in tema di sicurezza del lavoro, ambiente, salute e cultura della legalità);

Tenuto conto dell'andamento e risultati raggiunti con il piano straordinario di intervento per il lavoro sicuro nell'ambito dell'ex Area Vasta Centro (ex DGRT 56/14) che ha visto realizzata, previa intesa con le Prefetture di Firenze, Prato e Pistoia ed in collaborazione con le diverse forze dell'ordine e degli altri soggetti aventi competenza in materia, nella prima fase del progetto, dal 1 settembre 2014 al 31 marzo 2017, la verifica di 8257 imprese a fronte delle 7700 programmate; nella seconda fase del progetto, dal 1/4/2017 al 31/03/2019, la verifica di 4802 su 4822 programmate; nella prima parte della terza fase del progetto, dal 1/4/2019 al 31/12/2019, la verifica di 1334 aziende su 1323 programmate;

Considerato che nel corso dell'attuazione del progetto si sta verificando un progressivo decremento delle irregolarità, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, e che risulta opportuno e necessario provvedere affinché sia mantenuto il suddetto trend;

Vista l'opportunità di confermare l'obiettivo iniziale di procedere alla verifica complessiva delle condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro sulla base dei criteri condivisi con le Procure della Repubblica firmatarie del protocollo d'intesa, delle aziende censite nonché quelle di nuova attivazione, entro la vigenza del piano straordinario, nell'intento di migliorare significativamente il livello di sicurezza sul lavoro nonché di promuovere un più complessivo processo di emersione e regolarizzazione;

Valutata la necessità di proseguire il percorso di collaborazione tra le amministrazioni pubbliche, in particolare con quelle firmatarie del presente atto, al fine di favorire una più efficiente ed efficace capacità di risposta ai problemi presenti in quei territori già citati, favorendo una maggiore sinergia tra le Procure della Repubblica competenti sull'area territoriale investita dal fenomeno e il Dipartimento di prevenzione della Azienda Usl Toscana Centro. Tale sinergia dovrebbe contribuire alla realizzazione di azioni, oltre che repressive, anche di tutela complessiva del sistema, in una logica preventiva che favorisca l'emersione del lavoro sommerso e l'attività di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle aziende gestite da soggetti extracomunitari;

Ritenuto inoltre opportuno confermare il supporto all'attività delle Procure della Repubblica interessate, attraverso la prosecuzione della messa a disposizione da parte della Regione di personale e/o di giovani che possano accrescere le proprie competenze professionali ed al contempo dare un contributo all'attività delle medesime Procure;

Considerata la necessità di monitorare l'andamento delle azioni di prevenzione e contrasto al fenomeno dell'illegalità nei luoghi di lavoro nel territorio dell'Azienda Usl Toscana Centro, con particolare riferimento alle finalità ed ai contenuti di cui al presente protocollo, anche al fine di promuovere ulteriori misure o azioni o modificare quelle già intraprese;

Valutata l'opportunità di prevedere la possibile implementazione del presente protocollo attraverso l'adesione di ulteriori amministrazioni od enti, in particolare dei rappresentanti delle forze di polizia, in considerazione dell'importante contributo che le stesse possono dare al raggiungimento delle finalità di cui al presente atto, anche attraverso il loro coinvolgimento nelle attività di vigilanza sui luoghi di lavoro, di contrasto al lavoro sommerso ed alle varie forme di illegalità;

tutto ciò premesso le parti concordano quanto segue

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente Protocollo d'intesa ha ad oggetto la prosecuzione del rapporto collaborativo tra Regione Toscana, Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato, per il rafforzamento nel territorio dell'Azienda Usl Toscana Centro delle azioni finalizzate alla vigilanza ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro, al contrasto al lavoro sommerso, alla promozione delle politiche di integrazione e di sostegno alle situazioni di difficoltà, con particolare riferimento a quelle situazioni di disagio sociale conseguenti alle attività preventive e repressive espletate.

Art. 2

Obiettivi

1. Con il presente atto le parti intendono promuovere le finalità di cui all'articolo 1 attraverso la previsione di misure tali da favorire la realizzazione di una serie di azioni, in particolare nei confronti delle aziende che insistono sul territorio dell'Azienda Usl Toscana Centro di proprietà o gestite da extracomunitari, che abbiano i seguenti obiettivi:

- a) intensificazione dei controlli e delle attività di contrasto alle situazioni di illegalità sui luoghi di lavoro;
- b) promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- c) promozione dell'emersione del lavoro sommerso e del contrasto all'evasione fiscale;
- d) contrasto alle varie forme di illegalità.

2. In parallelo alle azioni di cui al comma 1 la Regione metterà in atto una serie di azioni progettuali di natura sociale, anche in collaborazione con i competenti enti locali, al fine di perseguire i seguenti obiettivi:

- a) mitigare i problemi sociali con particolare riferimento a quelli sorti a seguito delle attività preventive e repressive;
- b) favorire l'integrazione dei cittadini extracomunitari anche attraverso la diffusione della cultura della legalità e del diritto di cittadinanza;
- c) favorire attività di inclusione e integrazione sociale, attraverso interventi che agiscono nei seguenti ambiti: mediazione sociale di strada, contrasto alla dispersione scolastica, miglioramento della vivibilità urbana attraverso azioni di riqualificazione, campagne di comunicazione sociale.

Art. 3

Potenziamento attività ispettiva e coordinamento dei dipartimenti di prevenzione

1. La Regione si impegna a confermare il coordinamento delle attività svolte dal dipartimento di prevenzione della Azienda USL Toscana Centro al fine di favorire l'uniformità di conduzione delle azioni ispettive, monitorarne l'andamento ed adottare i provvedimenti necessari ad accrescerne l'efficacia.

Art. 4

Sostegno all'attività delle Procure

1. La Regione si impegna a confermare la messa a disposizione delle Procure che insistono sul territorio della Azienda USL Toscana Centro firmatarie del presente atto, tenuto conto anche del

numero di aziende presenti nei vari territori, di personale e/o giovani che possano accrescere le proprie competenze professionali ed al contempo dare un contributo all'attività amministrativa delle medesime Procure, incrementata in conseguenza delle ricadute delle attività ispettive svolte nel contesto del piano straordinario per il lavoro sicuro.

Art.5

Mediazione linguistica e culturale

1. La Regione, nell'ambito delle iniziative previste dal piano straordinario per il lavoro sicuro, si impegna a proseguire nella fornitura del servizio di mediazione linguistica e culturale da impiegare nei gruppi di ispezione sui luoghi di lavoro e nelle attività di prima assistenza che faranno seguito alle attività repressive e di controllo.

Art.6

Procura Generale e Procure della Repubblica

1. Le Procure della Repubblica, a seguito dell'acquisizione di notizia di reato o di fatti di possibile rilevanza penale attinenti alle materie oggetto del presente protocollo, procederanno alla individuazione degli organi di polizia giudiziaria cui delegare le attività di indagine, tenendo conto delle complessive risorse di cui le singole forze di polizia possono disporre, delle specifiche finalità degli accertamenti, della tipologia degli insediamenti aziendali oggetto di indagini e del contesto socio-economico in cui gli stessi operano.

2. Gli Uffici di Procura adotteranno provvedimenti idonei ad assicurare le necessarie condizioni di organizzazione, coordinamento e direzione degli organi di polizia giudiziaria impegnate nelle operazioni, così da consentire l'efficace sviluppo delle attività di investigazione e la corretta acquisizione dei dati e di ogni elemento che possano avere interesse o rilevanza ai fini penali.

3. Nel caso di indagini che presentino elementi di possibile collegamento, anche al di fuori delle previsioni di cui all'articolo 371 cpp., le Procure interessate ne daranno comunicazione alla Procura Generale e attiveranno le opportune procedure di collaborazione e di coordinamento. La Procura Generale potrà disporre riunioni ed assumere le iniziative necessarie per assicurare l'effettivo coordinamento degli Uffici e favorire la speditezza, l'economia e l'efficacia delle indagini.

Art.7

Attività di natura sociale e di promozione dell'emersione

1. La Regione si impegna alla realizzazione di azioni progettuali per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 comma 2.

2. Le azioni progettuali di cui al comma 1 rappresentano il proseguimento di azioni già intraprese o la realizzazione di nuove linee progettuali.

3. Le azioni progettuali di cui al comma 1 avranno i seguenti contenuti:

a) ricognizione delle esperienze già attive territorialmente al fine di valutare la realizzazione di un servizio di call center multilingua unico, con funzioni informative e di mediazione interculturale;

b) attività di inclusione e integrazione sociale, attraverso interventi che agiscono nei seguenti ambiti: mediazione sociale di strada, contrasto alla dispersione scolastica, miglioramento della vivibilità urbana attraverso azioni di riqualificazione, campagne di comunicazione sociale.

4. Oltre alle azioni di natura prevalentemente sociale cui al comma 3, la Regione si impegna a promuovere interventi sull'emersione, tesi a migliorare la conoscenza dell'economia e del lavoro sommerso ed a favorire la realizzazione di percorsi di accompagnamento per l'emersione e la promozione delle imprese nell'area oggetto del presente Protocollo, anche attraverso l'eventuale utilizzo di risorse derivanti da fondi strutturali europei.

Art. 8

Tavolo di monitoraggio

1. E' confermato il Tavolo di monitoraggio composto dal Presidente della Giunta regionale, dall'Assessore regionale competente in materia di cultura della legalità, dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello, dal Procuratore della Repubblica di Firenze, dal Procuratore della Repubblica di Pistoia, dal Procuratore della Repubblica di Prato. Al tavolo possono essere invitati altri soggetti su indicazione di uno dei componenti.
2. Il Tavolo ha la funzione di monitorare l'andamento delle azioni di prevenzione e contrasto al fenomeno dell'illegalità nei luoghi di lavoro nei territori dell'Azienda USL Toscana centro, con particolare riferimento alle finalità ed ai contenuti di cui al presente protocollo, anche al fine di promuovere ulteriori azioni o modificare quelle già intraprese.
3. Il Tavolo si riunisce di norma ogni sei mesi e comunque su richiesta di uno o più dei componenti.
4. Le funzioni di segreteria del Tavolo sono assicurate dagli uffici della Giunta regionale.

Art. 10

Validità

1. Il presente Protocollo ha validità fino alla conclusione del Piano Straordinario Lavoro Sicuro.

Art. 11

Successive adesioni e modifiche

1. Al presente Protocollo potranno aderire successivamente alla sua sottoscrizione anche altre amministrazioni o enti, in particolare le forze di polizia in considerazione del loro coinvolgimento nelle attività di vigilanza sui luoghi di lavoro, di contrasto al lavoro sommerso ed alle varie forme di illegalità.
2. Le nuove adesioni di cui al comma 1 sono formalizzate tramite sottoscrizione del presente protocollo da parte del nuovo soggetto previo consenso unanime di coloro che lo hanno già sottoscritto manifestabile reciprocamente con modalità digitali.
3. Eventuali modifiche al presente Protocollo dovranno essere concordate tra le parti sottoscrittrici attraverso l'approvazione e la sottoscrizione di un successivo atto integrativo.